

Martedì 23 settembre 2008

Lotta contro il terrorismo *

P6_TA(2008)0435

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

(2010/C 8 E/35)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2007)0650),
 - visto l'orientamento del Consiglio del 18 aprile 2008 (8707/2008),
 - visti gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0466/2007),
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0323/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Martedì 23 settembre 2008

6. si dichiara sin d'ora disposto ad esaminare, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualsiasi proposta di questo tipo, ove necessario nel quadro della procedura d'urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; qualora la nuova proposta rifletta il contenuto del presente parere, potrebbe applicarsi la procedura prevista dall'accordo interistituzionale in materia di codificazione;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) L'azione dell'Unione europea nel settore della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere condotta in stretta cooperazione con le autorità locali e regionali, chiamate a svolgere un ruolo chiave, in particolare in materia di prevenzione, dato che gli autori e gli istigatori di atti terroristici vivono in seno a collettività locali, interagiscono con la loro popolazione e ne utilizzano i servizi e gli strumenti di democrazia.

Emendamento 2

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 7**

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti **suscettibili** di istigare alla perpetrazione di attentati.

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti **il cui intento, di probabile realizzazione, è di** istigare alla perpetrazione di attentati.

Emendamento 3

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 10**

(10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 11**

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, **o sono responsabili**, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 5**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)**

(11 bis) Il mancato raggiungimento di un accordo in Consiglio sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali è un ostacolo alla cooperazione giudiziaria europea. Si tratta di un'impasse che va urgentemente superata.

Emendamento 6**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 12**

(12) Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

soppresso

Emendamento 7**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)**

(12 bis) La presente decisione quadro è complementare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e pertanto, parallelamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro, è indispensabile che tutti gli Stati membri ratifichino quanto prima tale Convenzione.

Emendamento 8**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 14**

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, **libertà della stampa e libertà di espressione di altri mezzi d'informazione** o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza **che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica.**

Emendamento 9**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 15**

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, **artistici** o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 10
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L'incriminazione degli atti elencati nella presente decisione quadro dovrebbe dar luogo a un'azione penale che, considerati i fini legittimi perseguiti, risulti proporzionata, necessaria e appropriata secondo i principi di una società democratica e non abbia carattere discriminatorio; essa dovrebbe in particolare rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 11
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto -1 (nuovo)
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 1 - paragrafo 2

(-1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.»

Emendamento 12
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto 1
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

(a) «pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio **con l'intento di istigare a commettere uno degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento — **che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo** — dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

(a) «pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio **che preconizzi la commissione di uno dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento dia luogo **manifestamente** al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

Emendamento 13
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto 1
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

b) «reclutamento a fini terroristici» l'induzione a commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.

b) «reclutamento a fini terroristici» l'induzione **intenzionale** a commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, **lettere da a) ad h)** o all'articolo 2, paragrafo 2.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 14**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c*

(c) «addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

(c) «addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, **lettere a)-h)** nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 15**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d*

(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 16**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e*

(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 17**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f*

(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 18**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 - punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 - paragrafo 3 bis (nuovo)*

(3 bis) *Gli Stati membri si accertano che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo è effettuata nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione nonché nel debito rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. L'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) non deve dar luogo alla*

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo.

Emendamento 19**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1**

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — punto 3 ter (nuovo)

(3 ter) Gli Stati membri provvedono inoltre a che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista.

Emendamento 20**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3**

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 bis

«1 bis. *Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo.*»

«1 bis. *Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi e circostanze specifici, le disposizioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) e all'articolo 4, nella misura in cui siano connessi con i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c).*»

Protezione dei dati personali *

P6_TA(2008)0436

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

(2010/C 8 E/36)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (16069/2007),

— vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),